



REPUBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA  
SEZIONE SECONDA CIVILE

Sent. n. 511/14  
Dep. 25.3.14  
Pub. 25.3.14  
Cron. 1565  
Rep. 1264/14

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al N. 4822/2006 Ruolo Generale promossa

**DA**

**Z. G.**

**Z. A**

con il patrocinio dell'Avv. . . . . come da mandato in atti;

**ATTORI**

**CONTRO**

**ENEL** S.P.A., in persona del legale rappresentante pro  
tempore,  
patrocinata dagli Avv.ti . . . . . e

come da mandato in atti;

**CONVENUTA**

**OGGETTO: "SERVITU' DI ELETTRODOTTO".**

**CONCLUSIONI**

Il procuratore di parte attrice chiede e conclude:

*"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di  
legge, contrariis reiectis,*

*Confermare in toto l'ordinanza d'urgenza pronunciata ante causam dal  
Presidente del Tribunale di Reggio Emilia, dott. Parmeggiani in data 24-*

*Gr*

25.05.06, comunicata in data 8.06.2006 e corretta in data 16.06.06 e, per l'effetto, condannare l'ENEL SpA unipersonale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a spostare a proprie spese l'elettrodotto gravante sulle ragioni di proprietà degli attori, censito al NCT del Comune di Villa Minozzo al Fg. - Map. (ex sez. D Fg), ponendolo al di fuori della fascia di rispetto determinata secondo la normativa statale e regionale vigente, nonché;

Condannare altresì la convenuta a rifondere agli attori tutte le spese eventualmente sostenute da questi ultimi per dare esecuzione al provvedimento d'urgenza del 24-25.05.06, come corretto;

In subordine, condannare la convenuta ENEL SpA a risarcire i danni tutti, patrimoniali e non, patiti e patendi dai nuclei familiari facenti capo ai sigg.ri Z A e Z G derivati dal perpetrato ed ingiustificato inadempimento della convenuta a somministrare energia elettrica al fabbricato di proprietà degli stessi, sito in Villa Minozzo (RE) alla via menzionato, quantificabili, anche equitativamente, in almeno € 80.000,00 complessivi, ovvero in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia in corso di causa;

In ogni caso, condannare la convenuta ENEL SpA a risarcire i danni tutti, patrimoniali e non, patiti e patendi dai nuclei familiari facenti capo ai sigg.ri Z A e Z G derivati dal più ampio inadempimento dell'Ente erogatore menzionato, quantificabili, anche equitativamente, in ulteriori € 20.000,00 complessivi, ovvero in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia in corso di causa.

In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, anche relative alla fase cautelare.”.

Il procuratore di parte convenuta chiede e conclude:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,

- a) in via principale, dichiarare la cessazione della materia del contendere;
- b) in via subordinata, rigettare dell'azione avversaria proposta, in quanto

*inammissibile ed infondata.*

c) *In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari. ”.*

### FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato Z G. e Z A convenivano in giudizio Enel S.p.A. ed esponevano: che, con atto del 19.09.72, Z Z aveva costituito per sé, i propri successori ed aventi causa, a favore dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL), una servitù di elettrodotto relativa ad una linea a 15 KV di tensione nominale, gravante sull'immobile identificato dal Comune di Villa Minozzo alla sez. D, mappale n. che, al punto 3 del contratto, l'ENEL si era formalmente impegnata *“a richiesta scritta del Proprietario, a modificare o spostare, a sua cura e spese, la linea ed i relativi sostegni qualora ciò si rendesse necessario a seguito della costruzione da parte del proprietario di fabbricati o impianti che risultassero incompatibili con l'elettrodotto. In caso di spostamento il Proprietario deve offrire, in quanto sia possibile, altro luogo adatto all'esercizio della servitù”*; che la clausola convenzionale succitata era del tutto conforme al disposto di cui all'art. 122 del T.U. n. 1775/33 sulle acque ed impianti elettrici; che, quali figli ed eredi di Z Z, avevano chiesto ed ottenuto dal Comune di Villa Minozzo il rilascio della concessione edilizia n. per la costruzione di un nuovo *“fabbricato ad uso abitazione”* sul terreno di loro proprietà, censito al NCT del Comune di Villa Minozzo al foglio mappale (già sez. D - fg. - mapp. ; che, una volta perfezionata la costruzione, Z G., agendo anche a nome del fratello A aveva chiesto a ENEL SpA di spostare la linea elettrica originariamente costituita, dando applicazione al punto 3 della convenzione costitutiva di servitù di elettrodotto, richiesta che aveva incontrato la netta ed ingiustificata opposizione della destinataria come da comunicazione del 04.07.2005, avendo Enel asserito l'inapplicabilità, per mancanza di presupposti, del predetto art. 122 T.U. al caso di specie e una presunta illegittimità della concessione edilizia che aveva autorizzato gli Z a

costruire l'immobile destinato ad uso abitativo all'interno della c.d. "fascia di rispetto", in violazione della L. R n. 30/2000 e della D.G.R. 197/2001; che l'Ente aveva altresì rifiutato di provvedere alla somministrazione dell'energia elettrica all'immobile costruito, con grave danno patrimoniale ed esistenziale per gli attori e loro famigliari; che, conseguentemente, avevano promosso procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. avverso l'Enel S.p.A., ivi costituitasi per resistere alle istanze attoree, al fine di ottenere lo spostamento dell'elettrodotto fuori della fascia di rispetto determinata secondo la normativa statale e regionale vigente e la somministrazione di energia elettrica al fabbricato da parte di Enel; che la cautela urgente era stata concessa ai ricorrenti, con condanna dell'Ente erogatore a spostare a proprie spese l'elettrodotto gravante sul terreno di proprietà attorea, ponendolo al di fuori della fascia di rispetto, nonché a fornire il fabbricato ivi presente, di proprietà dei ricorrenti, di energia elettrica. In forza di tutti i precedenti assunti, Z. G. e Z. A., rassegnavano le conclusioni trascritte in epigrafe.

Costituitasi anche nel presente giudizio, Enel S.p.A., con la propria memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c., una volta reiterata l'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo, modificava le proprie conclusioni di merito chiedendo che l'adito Tribunale dichiarasse la "cessazione della materia del contendere" in quanto l'ARPA competente, con nota prot. RE/ in data 06.07.06, aveva ritenuto che "la fascia di rispetto dell'elettrodotto sia limitata a 3 metri per lato dell'asse linea".

Gli attori eccepivano l'inammissibilità della richiesta perché tardivamente introdotta; seguiva l'istruttoria limitata all'espletamento di CTU, affidata al prof. ing. diretta a verificare lo stato dei luoghi e l'osservanza della linea di rispetto tra costruzione ed elettrodotto.

Infine le parti precisavano le loro conclusioni, ma la causa era rimessa sul ruolo dal Giudice per le ragioni espresse nell'ordinanza 13.03.2012 e 04.03.2014; resi dai procuratori i necessari chiarimenti, all'udienza del 21.03.2014, la causa era

nuovamente posta in decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., avendovi le parti rinunciato per avere già depositato le loro difese finali.

\*\*\*

L'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione ordinaria sollevata da Enel S.p.A. merita di essere respinta per le ragioni già espresse dal Giudice della cautela, fondate sul condivisibile rilievo che la servitù di elettrodotto per cui è causa trova titolo in una convenzione di diritto privato intervenuta nel lontano 1972 tra il dante causa degli attori ed ENEL, al quale è subentrata *ex lege* (D.Lgs. 71/1999 art. 13) Enel S.p.A., odierna convenuta.

La costituzione della detta servitù non ha, dunque, comportato la spendita di alcun potere autoritativo da parte dell'Ente, né l'adozione di alcun provvedimento amministrativo oggi da rimuovere per accordare tutela agli attori, tutela che investe una situazione giuridica qualificabile come diritto soggettivo e della quale gli Z sono titolari in forza e nei limiti dell'art. 3 della predetta convenzione.

Occorre ricordare come, ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rilevi non già la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il *petitum* sostanziale, che va identificato in funzione della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio (v. Cass. civ. SU n. 3165 del 2011). E' allora agevole rilevare che, nel caso di specie, gli attori non contestano l'esercizio di alcun potere da parte di Enel S.p.A., né affermano - al contrario negano - che il gestore dell'energia abbia assunto provvedimenti nell'esercizio delle sue funzioni, ma invocano lo spostamento della linea elettrica oltre la fascia di rispetto imposta dalla L.R. n. 310/2000 e prospettano anche una domanda di risarcimento danni nei confronti della convenuta, per avere essa negato l'allacciamento della linea all'immobile realizzato sul fondo servente dagli Z. Si tratta dunque di un complesso di richieste (*petitum* sostanziale) che non presuppone l'assunzione di provvedimenti da parte del resistente o che questi si

sia mosso nell'esercizio procedimentalizzato delle proprie funzioni, sicché tali richieste spettano alla cognizione del giudice ordinario.

I precedenti assunti sono, peraltro, del tutto conformi all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 7103 del 29.03.2011, la cui massima si riporta integralmente: *"Il diritto del proprietario di un fondo, gravato da servitù di elettrodotto, di ottenere, ai sensi dell'art. 122 r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, che l'esercente dell'elettrodotto rimuova o collochi "diversamente le condutture e gli appoggi", può essere fatto valere avanti al g.o. quando lo spostamento preteso non comporti di necessità l'adozione di provvedimenti di diversa modulazione della rete elettrica, cioè quando la domanda non presuppone che il contraddittore evocato in giudizio abbia assunto provvedimenti o si sia mosso nell'esercizio, procedimentalizzato, del potere di realizzare infrastrutture di trasporto comprese nella rete di trasmissione nazionale, poiché, in tal caso, la controversia è devoluta alla giurisdizione amministrativa esclusiva ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. o, d.lg. 2 luglio 2010 n. 104"*.

Passando così all'esame del merito, occorre rilevare che nel corso del processo è stata definitivamente accertata l'osservanza della linea di rispetto, tra la costruzione attorea e l'elettrodotto della convenuta, imposta dalla Legge Regionale n. 30 del 2000 secondo i parametri normativi dalla stessa previsti.

Orbene, tale definitivo accertamento con riferimento allo stato dei luoghi preesistente alla presentazione del ricorso d'urgenza da parte degli Z... e alla pendenza della presente causa civile non permette di addivenire alla pronuncia di declaratoria della cessazione della materia del contendere chiesta da Enel

S.p.A., atteso che tale pronuncia può essere resa laddove le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione

sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice (cfr. Cass. civ. 08.11.07 n. 23289; Cass. civ. 22.05.06 n. 11931).

Nel caso *de quo*, le parti controvertenti non hanno affatto sottoposto al Giudicante conclusioni congiunte, né è intervenuta in pendenza di lite alcuna sopravvenienza in fatto che abbia determinato il venir meno dell'interesse attoreo alla pronuncia sull'esistenza del proprio diritto allo spostamento della servitù in forza dell'art. 3 della clausola negoziale, asseritamente riproduttivo dell'art. 122 TU 1775/33.

Ciò posto, occorre vagliare la fondatezza della domanda proposta in via principale da Z G Z A

La CTU espletata dall'ing. \_\_\_\_\_ i cui esiti meritano di essere condivisi *in toto* per essere frutto di accertamento compiuto con metodo scientifico, sulla base della documentazione in atti e tenendo costantemente a mente la normativa vigente, data dalla Legge Regionale 31.10.2000 n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" e dalla Direttiva per l'applicazione della stessa Legge adottata dalla Giunta della Regione Emilia Romagna il 20.02.2001, è pervenuta alle seguenti conclusioni, dopo avere opportunamente evidenziato che il palo di sostegno più prossimo all'abitazione dista dalla stessa circa nove metri: *"La distanza attualmente esistente tra l'elettrodotto e l'abitazione più vicina risulta pienamente adeguata a garantire il rispetto della normativa vigente anche per quanto riguarda la salvaguardia del diritto alla salute sia per la situazione attuale, sia nel caso di un ipotetico potenziamento delle utenze da servire. Si nota infatti che, con riferimento alla configurazione dell'impianto attualmente operativa, il massimo valore del campo di induzione magnetica misurato sotto la linea è pari a un ventesimo del limite normativo e assume un'ampiezza praticamente non misurabile nei pressi dell'abitazione perché inferiore ai limiti di sensibilità degli strumenti. La stessa*

*situazione ai ampio margine di rispetto del limite si riscontra anche nell'ipotesi di aumentare di oltre cinque volte la potenza installata, poiché il campo massimo, valutato ancora sotto la linea, resta ad un quinto del limite normativo, ed anche nel caso, altamente improbabile, di utilizzo della linea a piena potenza la distanza tra linea ed abitazione è sufficiente a garantire il rispetto del requisito normativo".*

Non sussiste dunque, né sussisteva *ante causam*, la situazione di illegittimità dedotta dagli attori nel ricorso d'urgenza con riguardo alla violazione della normativa sopra richiamata, affermata anche da Enel S.p.A. nella propria comunicazione del luglio 2005 (che ha dato causa alla presente vertenza) e nelle proprie iniziali difese, ed infine reputata esistente dal Giudice della cautela in quanto provata sulla base della mera non contestazione ex art. 115 c.p.c.

Evidenzia la difesa Z nei propri scritti che il provvedimento d'urgenza pronunciato in data 24-25.05.06, circa il *fumus boni iuris*, muoverebbe da un duplice presupposto al fine di riconoscere la sussistenza del detto presupposto cautelare: l'uno sconfessato oggi dagli esiti della CTU, l'altro ancora valido, legittimante la conferma dell'ordinanza e supportato dal tenore letterale dell'art. 3 della convenzione costitutiva della servitù di elettrodotto, conforme all'art. 122 del TU 1775/33.

Questo Giudice ritiene non condivisibile la tesi difensiva dei sigg. Z sulla questione appena richiamata.

L'art. 122 citato contiene la seguente previsione:

*"L'imposizione della servitù di elettrodotto non determina alcuna perdita di proprietà o di possesso del fondo servente.*

*Le imposte prediali e gli altri pesi inerenti al fondo rimangono in tutto a carico del proprietario di esso.*

*Il proprietario non può in alcun modo diminuire l'uso della servitù o renderlo più incomodo. Del pari l'utente non può fare cosa alcuna che aggravi la servitù. Tuttavia, salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitù, il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo.*

*In tali casi il proprietario, deve offrire all'esercente, in quanto sia possibile, altro luogo adatto all'esercizio della servitù.*

*Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù può essere parimenti richiesto dall'utente, se questo provi che esso riesce per lui di notevole vantaggio e non di danno al fondo”.*

La norma sopra citata, come testualmente previsto dalla stessa, è derogabile su accordo delle parti in sede di costituzione della servitù, circostanza questa ammessa anche dalla parte attrice ma reputata non ricorrente nella specie.

La deroga, secondo il prudente apprezzamento di chi scrive, sussiste invece, e ne è prova il contenuto dell'art. 3 più volte menzionato, nella parte in cui pone come limite all'esercizio del diritto soggettivo ivi riconosciuto al titolare del fondo servente quello dell'incompatibilità tra la costruzione del medesimo e l'elettrodotto:

*“A richiesta scritta del Proprietario, a modificare o spostare, a sua cura e spese, la linea ed i relativi sostegni qualora ciò si rendesse necessario a seguito della costruzione da parte del proprietario di fabbricati o impianti che risultassero incompatibili con l'elettrodotto. In caso di spostamento il Proprietario deve offrire, in quanto sia possibile, altro luogo adatto all'esercizio della servitù”;*

L'istruttoria espletata ha definitivamente acclarato la piena compatibilità tra la costruzione dei sig. Z e la linea di Enel S.p.A., privando la previsione convenzionale di uno dei requisiti fattuali indispensabili per l'esercizio del diritto attoreo allo spostamento a spese e cura di Enel.

Merita di essere sottolineato, per completezza, che anche il provvedimento d'urgenza adottato dal Giudice di prime cure, nell'affermare l'operatività dell'art. 3 e il diritto degli Z ad ottenere lo spostamento, assumeva come pacifica l'incompatibilità tra costruzione ed elettrodotto al rigo 10 dell'ordinanza e, nel prosieguo, riconosceva (erroneamente), sempre perché pacifico e senza compiere approfondimento alcuno, che "la linea è a distanza incompatibile con l'edificio secondo i parametri di cui alla legge regionale 31.10.2000 n. 30".

Tale incompatibilità in realtà non sussisteva e non sussiste, tant'è che nessuno spostamento è stato effettuato e, su tale presupposto, la conferma dell'ordinanza cautelare nella presente sentenza sarebbe obiettivamente priva di effetti pratici, avendo il provvedimento ex art. 700 c.p.c. ordinato a Enel di porre l'elettrodotto al di fuori della fascia di rispetto, ove esso già si trovava fin da epoca antecedente alla lite.

Alla luce delle argomentazioni che precedono, la domanda spiegata da Z G e Z A avente ad oggetto lo spostamento della linea deve essere respinta.

Analoga sorte merita la domanda di risarcimento danni formulata dagli attori nei confronti di Enel, in difetto di prova del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale affermati.

E' documentato che la convenuta abbia negato l'allacciamento della linea all'immobile degli Z, così come risulta dalla comunicazione datata 04.07.05 prodotta come doc. n. 5 dagli attori, sul falso presupposto che essa ricadeva all'interno della fascia di rispetto; è del pari documentato che l'allacciamento sia stato effettuato solo a seguito dell'emissione della valutazione ARPA datata 06.07.06 prodotta da Enel, confermativa del rispetto della fascia protetta.

Tuttavia, dalle risultanze disponibili – e gli attori non hanno chiesto di svolgere istruttoria orale sulle seguenti circostanze – non emerge in quale momento gli Z siano andati a vivere con i loro famigliari nell'immobile di via quando siano terminati i lavori di edificazione del fabbricato, in che cosa siano consistiti i danni non patrimoniali patiti avuto riguardo alle normali attività del



quotidiano ovvero quelli patrimoniali aggiuntivi sostenuti a causa del rifiuto di Enel. In citazione e nei successivi atti difensivi di Z sono stati indicati genericamente "gravi disagi, sia di natura economica che non patrimoniale ed esistenziale", senza offrirne specifica individuazione e dando atto, per contro, dell'allacciamento del fabbricato a centralina autonoma, chiesto ed ottenuto da altro gestore di energia, al quale sarebbero seguiti oneri economici non quantificati e rimasti privi di ogni riscontro (non vi sono in fascicolo fatture, bollettini postali, attestazioni di pagamento, ecc.), rimedio quello adottato da Z idoneo ad ovviare alle conseguenze del rifiuto opposto da Enel.

Merita di essere rammentata inoltre, quanto alla possibilità per il Giudice di liquidare in via equitativa il danno, che la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio: "L'attore, che abbia proposto una domanda di risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno ed i comportamenti addebitati alla controparte; può invero farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui all'art. 1226 cod. civ., solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione" (Cass. civ. 15.02.2008 n. 3794).

Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese della presente causa e del procedimento cautelare che l'ha preceduta, da ravvisare nel censurabile comportamento di Enel S.p.A., per avere rifiutato illegittimamente agli attori il collegamento alla propria rete elettrica sul falso e non verificato presupposto che mancasse la distanza minima tra immobile ed elettrodotto, e per avere omesso di dare esecuzione al provvedimento giudiziale che le imponeva detto collegamento fin dal maggio 2006, (collegamento avvenuto solo nel 2007). Le spese di CTU sono poste a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.

P.Q.M.

il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Z G e Z A nei confronti di Enel S.p.A., così decide:

- rigetta le domande attoree;
- compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio e del procedimento cautelare;
- pone le spese di CTU, liquidate in corso di causa, a carico di entrambe le parti in misura paritaria.

Così è deciso in Reggio Emilia il 21 marzo 2014

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
25. MAR 2014
DEPOSITATO IL CANCELLIERE

**DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
dott. Giovanni Battista Vaccaro

Il Giudice

dott. Cristina Ferrari